



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

**INTESA A LIVELLO REGIONALE CONCERNENTE
LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2025/2026**

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di luglio, in Cagliari presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Via Giudice Guglielmo n. 46

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

La presente intesa, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita l'ipotesi di delega al livello regionale prevista all'art. 30 comma 4 lettera b5 del CCNL 2019-2021, (art. 3 del C.C.N.I. 08 luglio 2020 e del preliminare firmato in data 10 luglio 2025 in corso di registrazione) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2025-2026.

Per quanto non previsto dal presente accordo si rimanda al contratto collettivo nazionale integrativo (C.C.N.I. 08 luglio 2020 e del preliminare firmato in data 10 luglio 2025 in corso di registrazione)

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto e predeterminato il quadro delle disponibilità da parte degli Ambiti territoriali.

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

La presente intesa determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione della presente intesa ed hanno validità per l'a.s. 2025-2026.

Al fine di ampliare il quadro complessivo delle disponibilità e di favorire la massima utilizzazione del personale docente è consentito, a chi non l'abbia già effettuata nei termini, la presentazione della domanda di trasformazione dal tempo pieno al tempo parziale esclusivamente nei seguenti casi:

✓ Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2025/2026 nel corso della fase associativa è divenuto titolare di COE che insiste su comuni diversi, anche non avendo presentato domanda di mobilità;

✓ Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2025/2026 nel corso della fase associativa è divenuto titolare di COE che insiste su comuni diversi e che, avendo presentato domanda di



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

mobilità, non sia stato soddisfatto su una delle sedi richieste.

✓ Docente che in sede di definizione degli organici di diritto per l'a.s. 2025/2026 nel corso della fase associativa abbia subito un mutamento della pre-esistente COE con incremento della frazione oraria di completamento rispetto a quello dell'a.s. precedente, anche non avendo presentato domanda di mobilità; Alle stesse sopracitate condizioni potranno, inoltre, essere accolte le domande di accesso al tempo parziale già presentate fuori termine. Resta inteso che al docente di cui sopra, se nel corso dei movimenti in organico di fatto viene riassorbito su COI o su COE stesso comune sulla scuola di titolarità non sarà valutata l'istanza di part time tardivo venendo a cadere la motivazione finalizzata alla rimessione nei termini, cioè il pregiudizio subendo. In caso di concorrenza delle domande di tempo parziale verrà data priorità al personale appartenente a classe di concorso in esubero.

In ogni caso non potranno superarsi i contingenti per il tempo parziale previsti dalla normativa vigente.

L'istanza di trasformazione va presentata esclusivamente tramite PEC dell'Ambito territoriale competente nei termini stabiliti dalle note ministeriali che disciplinano la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

In via eccezionale è consentita, esclusivamente ad istanza dell'interessato, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria del personale docente anche su tre comuni, in subordine e ricorrendo le condizioni per la presentazione dell'istanza di cui al vigente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sempre che sussistano anche i presupposti per la costituzione delle cattedre o dei posti come da contratto. L'istanza anche in questo caso andrà presentata come allegato alla domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria tramite il portale POLIS nei termini stabiliti dalle note ministeriali che disciplinano la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria

Fermo restando che, al di fuori dei casi previsti dalla circolare di adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto dell'a.s. 2025/2026, non possono essere modificate le cattedre costituite in organico di diritto, le operazioni di cui al presente articolo potranno essere effettuate, per il personale docente, attraverso contributi orari non utilizzati per costituire cattedre, contributi che si dovessero rendere disponibili fino alle operazioni di utilizzazione.

Art.2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

La richiesta di avvalersi delle ipotesi previste del presente accordo va avanzata con dichiarazione allegata alle domande di utilizzazione e assegnazione presentate tramite il portale POLIS con le modalità previste dal Ministero per il personale ATA e docente sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalle relative note ministeriali.

Art. 3 - Scambio sedi fra coniugi

È ammesso (art. 3 comma 4 del C.C.N.I. 08 luglio 2020 e del preliminare firmato in data 10 luglio 2025 in corso di registrazione) lo scambio di sedi fra coniugi, unioni civili e conviventi di fatto appartenenti al medesimo ruolo o profilo o classe di concorso. Possono essere oggetto di scambio di cui al presente articolo solo i posti che i coniugi occupano in titolarità. La convivenza deve essere antecedente di almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande ed è comprovata dalle risultanze dei registri anagrafici anche autocertificabili.

Nei casi in cui si chiede lo scambio tra coniugi o conviventi di province diverse, le domande dovranno essere presentate ad entrambi gli AT interessati, che le esamineranno di concerto.

La richiesta di scambio di sedi sottoscritte da entrambi gli interessati, vanno allegate alla domanda di assegnazione provvisoria presentata su POLIS con le modalità previste dal Ministero per il personale ATA



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

sempre nel rispetto dei termini stabiliti dalle relative note ministeriali. Tale richiesta da allegare sarà valutata esclusivamente in subordine alla domanda di assegnazione provvisoria ordinaria e solo in caso di suo mancato accoglimento.

Lo scambio di sedi fra coniugi configura l'istituto dell'assegnazione provvisoria.

Art. 4 - Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative relative al personale docente.

Art. 5 - Personale ATA

Gli Ambiti territoriali determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto della circolare di adeguamento organici di diritto a situazioni di fatto dell'a.s. 2025/2026 e delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA (funzionari di elevata qualificazione) nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA (funzionari di elevata qualificazione) si rinvia ad un accordo successivo in ordine agli ulteriori criteri per la copertura delle eventuali disponibilità residue dopo l'applicazione del C.C.N.I. (art. 14 del C.C.N.I. preliminare firmato in data 10 luglio 2025 in corso di registrazione).

Art. 6 – Clausola di salvaguardia

Le parti del presente accordo contrastanti con il C.C.N.I. saranno considerate nulle e prive di effetti



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

OO.SS firmatarie

P te Pubblica

ANIEF

IL DIRETTORE REGIONALE

CISL Scuola:

IL DIRIGENTE UFFICIO I

FLC CGIL:

GILDA

SNALS CONSAL:
